



COMUNE DI RUEGLIO  
CITTÀ METROPOLITANA TORINO

---

# SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI. CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI. REGOLAMENTO COMUNALE



APPROVATO CON D.C.C. n.26 del 29.9.2020



# SOMMARIO

## **CAPO I ■ SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

### **titolo I - NORME GENERALI**

- articolo 1 Oggetto del regolamento
- articolo 2 Responsabilità del Comune

### **titolo II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

- articolo 3 Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
- articolo 4 Organizzazione dei servizi cimiteriali
- articolo 5 Obblighi del custode del cimitero

### **titolo III - TRASPORTO DEI CADAVERI**

- articolo 6 Disciplina del trasporto dei cadaveri
- articolo 7 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- articolo 8 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- articolo 9 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

### **titolo IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

- articolo 10 Ricevimento dei cadaveri
- articolo 11 Sepoltura nei giorni festivi
- articolo 12 Orario di apertura del cimitero al pubblico
- articolo 13 Divieti di ingresso nel cimitero
- articolo 14 Compartimenti vietati all'interno del cimitero
- articolo 15 Riti religiosi all'interno del cimitero

### **titolo V - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI**

- articolo 16 Inumazioni e tumulazioni - Normativa
- articolo 17 Inumazioni e tumulazioni - Termini
- articolo 18 Epigrafi
- articolo 19 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
- articolo 20 Inumazioni e tumulazioni – Oneri
- articolo 21 Cremazioni
- articolo 22 Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- articolo 23 Crematori
- articolo 24 Destinazione delle ceneri
- articolo 25 Dispersione delle ceneri
- articolo 26 Affidamento dell'urna per la conservazione
- articolo 27 Caratteristiche dell'urna

### **titolo VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- articolo 28 Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
- articolo 29 Esumazioni ordinarie
- articolo 30 Esumazioni straordinarie
- articolo 31 Verbale delle operazioni
- articolo 32 Incenerimento dei materiali
- articolo 33 Estumulazioni ordinarie
- articolo 34 Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

### **titolo VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

- articolo 35 Lavori privati nei cimiteri
- articolo 36 Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
- articolo 37 Occupazione temporanea del suolo
- articolo 38 Materiali di scavo

- articolo 39 Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
- articolo 40 Opere private - Vigilanza - Collaudo
- articolo 41 Concessioni private nei cimiteri

## **CAPO II ■ CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI**

### **titolo I - NORME GENERALI**

- articolo 42 Oggetto del regolamento
- articolo 43 Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
- articolo 44 Loculi soggetti a concessione
- articolo 45 Limiti alle concessioni
- articolo 46 Divieti di concessione
- articolo 47 Programmazione delle concessioni

### **titolo II – PROCEDURE DI CONCESSIONE**

- articolo 48 Atto di concessione
- articolo 49 Durata delle concessioni
- articolo 50 Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
- articolo 51 Concessioni per tumulazioni provvisorie

### **titolo III - DIRITTO ALL'USO**

- articolo 52 Aveni diritto all'uso
- articolo 53 Ammissione alla tumulazione
- articolo 54 Divieto di cessione dei diritti d'uso

### **titolo IV – MANUTENZIONE**

- articolo 55 Autorizzazione ad eseguire i lavori
- articolo 56 Doveri in ordine alla manutenzione

### **titolo V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI, PROCEDURE DI RINUNCIA E CAUSE DI DECADENZA**

- articolo 57 Rinnovo delle concessioni
- articolo 58 Rinuncia alle concessioni
- articolo 59 Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone
- articolo 60 Cause di decadenza

### **titolo VI – NORME TRANSITORIE**

- articolo 61 Censimento delle concessioni in atto
- articolo 62 Regolarizzazione delle concessioni in atto
- articolo 63 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

## **CAPO III ■ CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI**

### **titolo I - NORME GENERALI**

- articolo 64 Oggetto del regolamento
- articolo 65 Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali
- articolo 66 Aree soggette a concessione
- articolo 67 Limiti alle concessioni
- articolo 68 Divieti di concessione

### **titolo II – PROCEDURE DI CONCESSIONE**

- articolo 69 Atto di concessione
- articolo 70 Durata delle concessioni
- articolo 71 Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni

### **titolo III - DIRITTO ALL'USO**

- articolo 72 Aveni diritto all'uso

- articolo 73 Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
- articolo 74 Divieto di cessione dei diritti d'uso

#### **titolo IV – LAVORI - MANUTENZIONE**

- articolo 75 Autorizzazione ad eseguire i lavori
- articolo 76 Doveri in ordine alla manutenzione

#### **titolo V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI E CAUSE DI DECADENZA**

- articolo 77 Rinnovo delle concessioni
- articolo 78 Cause di decadenza
- articolo 79 Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera
- articolo 80 Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria

#### **titolo VI – NORME TRANSITORIE**

- articolo 81 Censimento delle concessioni in atto
- articolo 82 Regolarizzazione delle concessioni in atto
- articolo 83 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

#### **CAPO IV ■ NORME FINALI**

- articolo 84 Individuazione delle unità organizzative
- articolo 85 Termine per la conclusione dei procedimenti
- articolo 86 Norme abrogate
- articolo 87 Pubblicità del regolamento
- articolo 88 Casi non previsti dal presente regolamento
- articolo 89 Rinvio dinamico
- articolo 90 Vigilanza – Sanzioni
- articolo 91 Tutela dei dati personali
- articolo 92 Entrata in vigore



**Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali del Comune di Rueglio, ad integrazione delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
- c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni
- d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) alle norme regionali.

**Art. 2 - Responsabilità del comune.**

1. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

**Art. 3 - Personale addetto ai servizi cimiteriali.**

1. Il Comune ha facoltà di avvalersi, quale personale addetto ai servizi cimiteriali, di personale facente parte della pianta organica dell'Ente, con qualifica appropriata rispetto alle mansioni da svolgere, o di affidare l'esecuzione di detti servizi a ditta esterna secondo le procedure di affidamento previste dal vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia.

**Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.**

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 5 - Obblighi del custode dei documenti cimiteriali.**

1. Il custode dei documenti cimiteriali è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

2. Il responsabile dei procedimenti dei servizi demografici si occupa della tenuta dei registri relativi ai decessi, alla predisposizione delle autorizzazioni per il trasporto, la tumulazione o l'inumazione delle salme.

**Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.**

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali e dallo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.
2. La Giunta Regionale Piemonte con deliberazione n. 115-6947 del 5.8.2002 ha sospeso con effetto dal 1.10.2002 le prestazioni sanitarie svolte dall'ASL relative al rilascio di certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90 previste dal punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24.6.93 n. 24; sono fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altro Stato al fine di non turbare le procedure disciplinate da normative diverse dal D.P.R. 285/90.

**Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.**

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

**Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.**

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. In via temporanea, in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta Regionale Piemonte con provvedimento n. 115-6947 del 5.8.2002, con effetto dal 1.10.2002 l'ASL limita l'attività di vigilanza e di controllo sul trasporto dei cadaveri di cui all'art. 16 del D.P.R. 285/90 alle circostanze in cui il servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisa l'esistenza di specifici rischi sanitari.

**Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.**

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.).

**Art. 10 - Ricevimento dei cadaveri.**

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 17, comma 5 ("inumazioni"), 45 ("tumulazioni"), 67 ("aree cimiteriali").
2. L'orario di ricevimento delle salme nel Cimitero è disposta con apposito atto della Giunta Comunale

**Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi.**

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza.

**Art. 12 - Orario di apertura del cimitero al pubblico.**

1. L'orario di apertura al pubblico viene stabilito con atto della Giunta Comunale
2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

**Art. 13 - Divieti di ingresso nel cimitero.**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
  - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
  - c) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno del cimitero.**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
  - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
  - b) introdurre armi, cani o altri animali;
  - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
  - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
  - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
  - k) chiedere l'elemosina od offerte, eventuali deroghe potranno essere concesse con apposito atto della Giunta Comunale
  - l) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

#### **Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.
2. In via temporanea, in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 115 – 6947 del 5.8.2002, con effetto dal 1.10.2002, non sono più svolte dall'ASL le attività di assistenza alle esumazione ed estumulazioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90.

**Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.**

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria della struttura cimiteriale fino ad un numero massimo di giorni 5. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.
4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. La superficie della sepoltura è soggetta a concessione decennale gratuita, riservata unicamente ai cittadini residenti, ed al coniuge o parente/affine di 1° grado di cittadino già sepolto nel Cimitero di Rueglio. Eventuali deroghe verranno di volta in volta valutate dalla Giunta Comunale.
6. Le inumazioni verranno effettuate collocando le salme ordinatamente, seguendo un ordine progressivo rispetto alla sepoltura precedente e senza possibilità di scelta, da parte dei parenti del defunto, del sito ove collocare la salma.

**Art. 18 - Epigrafi.**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 19 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.**

1. È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

#### **Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.**

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal comune.
2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal comune che ne organizza le operazioni per il tramite della ditta concessionaria del servizio, con onere economico a carico dei richiedenti il funerale.
3. È data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti, rimanendo comunque a carico degli interessati il versamento dei costi di tumulazione al Comune.
4. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

#### **Art. 21 - Cremazioni.**

1. La materia è disciplinata da:
  - a) art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
  - b) art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
  - c) circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
  - d) dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.

#### **Art. 22 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.**

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

#### **Art. 23 - Crematori.**

1. Il servizio di cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercitata direttamente dal Comune o tramite impianto esistente in altro comune.
2. Sono consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti previsti da norme di legge.

#### **Art. 24 - Destinazione delle ceneri.**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
  - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
  - b) interrate all'interno del cimitero;
  - c) disperse;
  - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria

#### **Art. 25 - Dispersione delle ceneri.**

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
  - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
  - b) in natura; in mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;

- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

#### **Art. 26 - Affidamento dell'urna per la conservazione.**

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:
- a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;
  - b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;
  - c) l'affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;
  - d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna; tale documento, conservato in copia presso il Comune, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
  - e) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
  - f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale entro 30 giorni. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;
  - g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero.
2. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

#### **Art. 27 - Caratteristiche dell'urna.**

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve avere una dimensione massima tale da permetterne la collocazione all'interno delle cellette ossario esistenti e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

**Art. 28 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.**

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

**Art. 29 - Esumazione ordinarie.**

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nel periodo: dal mese di ottobre al mese di aprile successivo compresi.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicati giorno e ora presunti dell'esumazione, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione viene comunque effettuata.

**Art. 30 - Esumazioni straordinarie.**

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi da maggio a settembre compresi.

**Art. 31 - Verbale delle operazioni.**

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria, nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale.

**Art. 32 - Smaltimento dei materiali.**

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è smaltito secondo quanto disposto dall'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in particolare per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

**Art. 33 - Estumulazioni ordinarie.**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

**Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.**

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie disposte dal Comune sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere. Per le operazioni richieste da privati, i relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti l'operazione.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata del responsabile del servizio.

**Art. 35 - Lavori privati nei cimiteri.**

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, o a associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel Comune.
3. È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 36 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente art.35.

**Art. 37 - Occupazione temporanea del suolo.**

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali, elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 38 - Materiali di scavo.**

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 39 - Sospensione dei lavori.**

1. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
2. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
3. Nel periodo dal 20 ottobre al 10 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 40 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.**

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

**Art. 41 - Concessioni private nei cimiteri.**

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di appositi distinti regolamenti.

**Art. 42 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

**Art. 43 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.**

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice Civile, nonché alle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- c) al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".
- d) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

**Art. 44 - Loculi soggetti a concessione.**

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

**Art. 45 - Limiti alle concessioni.**

1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata esclusivamente all'atto della morte per la sepoltura dei soli cittadini residenti in Rueglio; all'atto della concessione sarà possibile avere in concessione un secondo luculo da destinarsi alla sepoltura del coniuge, se anch'esso residente in Rueglio.
2. Eccezionalmente, in deroga a quanto previsto al comma 1, per comprovati e documentati motivi, la Giunta Comunale valuterà discrezionalmente la concessione di loculi per casi diversi.
3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti indipendentemente dal momento del decesso, in fase di costruzione di nuovi loculi, cellette e tombe di famiglia e con prenotazione fatta in termini definiti e prestabiliti, è possibile concedere gli stessi ai residenti ed ai non residenti nel Comune di Rueglio che abbiano il coniuge o parenti o affini di primo grado sepolti nel Cimitero di Rueglio.

**Art. 46 - Divieti di concessione.**

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
  - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con deliberazione motivata della Giunta Comunale, è notificato agli interessati nei termini di legge.

**Art. 47 - Programmazione delle concessioni.**

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma d'intervento.

**Art. 48 - Atto di concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali sono stipulate, a seguito di domanda, con atto scritto.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

**Art. 49 - Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni novantanove. Eventuali concessioni rilasciate precedentemente, e di durata inferiore, si intendono prorogate a novantanove anni.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo titolo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.

**Art. 50 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

**Art. 51 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.**

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
  - a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
  - b) ha una durata non superiore ad un anno;
  - c) viene stipulato regolare contratto;
  - d) viene versato il canone di concessione rapportato alla tariffa per la tumulazione definitiva, come stabilito da apposito atto assunto dalla Giunta Comunale.

**Art. 52 - Aveni diritto all'uso.**

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona indicata nella concessione.
2. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
3. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
4. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 53 - Ammissione alla tumulazione.**

1. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.

**Art. 54 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

1. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 55 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al Capo I "Servizi funebri e cimiteriali".
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 56 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**RINNOVO DELLE CONCESSIONI, PROCEDURE DI RINUNCIA E CAUSE DI DECADENZA**

**Art. 57 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto in linea di principio, su richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al Comune.
3. L'eventuale diniego è pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita motivata deliberazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
4. Il rinnovo della concessione:
  - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
  - b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe all'uopo stabilite con apposito atto della Giunta Comunale, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

**Art. 58 - Rinuncia alle concessioni.**

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 59.
3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.
4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

**Art. 59 - Rinuncia alle concessioni - Rimborso parziale del canone.**

1. Per la rinuncia alla concessione del loculo, in vita, o di mancato utilizzo alla morte, il loculo ritornerà nella disponibilità del Comune, che potrà riconoscere agli aventi diritto un indennizzo.  
Il Comune subentrerà nella concessione riconoscendo al precedente concessionario un rimborso pari al 50% dell'importo di concessione vigente al momento della richiesta di retrocessione con decurtazione dell'importo come sopra determinato di una ulteriore percentuale pari alla differenza tra la durata della concessione ed il periodo ancora vigente della concessione stessa.

**Art. 60 - Cause di decadenza.**

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:
  - a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

**Art. 61 - Censimento delle concessioni in atto.**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:
  - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
  - b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali";
  - c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

**Art. 62 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.**

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, il responsabile del servizio notifica agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

**Art. 63 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.**

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 48, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.

**Art. 64 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente Capo III disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:
- a) per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
  - b) per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

**Art. 65 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.**

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  - b) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
  - c) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
  - d) al «Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri».
2. In via temporanea, in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta regionale Piemonte, con provvedimento n. 115 – 6947 del 5.8.2002, con effetto dal 1.10.2002 non sono più svolte dall'ASL le attività di rilascio di pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di Cimiteri esistenti) 94 e 101 del D.P.R. 285/90.

**Art. 66 - Aree soggette a concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 64 vengono individuate e concesse con apposito atto della Giunta Comunale.

**Art. 67 - Limiti alle concessioni.**

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
- a) ad una famiglia
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono compresi:
- a) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado ed i loro coniugi i fratelli e le sorelle consanguinee ed i loro coniugi
  - b) il coniuge
3. Potrà temporaneamente trovare sepoltura nella tomba di famiglia persona non ricompresa tra quelle sopra elencate, in mancanza di loculi, e previa autorizzazione del Sindaco.
4. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.
5. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti definizioni sono esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

**Art. 68 - Divieti di concessione.**

1. Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
  - b) a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è notificato agli interessati nei termini di legge.

**Art. 69 - Atto di concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale ovvero per scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nell'atto della Giunta Comunale di cui al precedente art. 66.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

**Art. 70 - Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:
  - a) di anni novantanove le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
  - b) di anni novantanove le concessioni per impiantare campi di inumazione.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Titolo V, il terreno torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.
3. Nel caso di retrocessione di tombe di famiglia il riconoscimento dell'indennizzo verrà definito caso per caso dalla Giunta Comunale che dovrà valutare lo stato di conservazione della tomba, l'eventuale presenza di loculi occupati e la sistemazione dei resti mortali presenti nella struttura.

**Art. 71 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

**Art. 72 - Aveni diritto all'uso.**

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 73 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.**

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 74 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

1. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 75 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo.
2. Trovano sempre applicazione le norme di cui al Capo I "Servizi funebri e cimiteriali", nonché gli strumenti edilizi in vigore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

**Art. 76 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa. Le sanzioni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

CAPO III  
CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI  
TITOLO V  
RINNOVO DELLE CONCESSIONI E CAUSE DI DECADENZA

**Art. 77 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.
4. Il rinnovo della concessione:
  - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
  - b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

**Art. 78 – Cause di decadenza.**

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo:
  - a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
  - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

**Art. 79 – Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.**

1. In caso di "decadenza" dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.
2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 78.
3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

**Art. 80 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.**

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L..
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo 78, sono precisate:
  - a) le notizie che precedono;
  - b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

**Art. 81 – Censimento delle concessioni in atto.**

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale provvede:
  - a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
  - b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di aree cimiteriali";
  - c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

**Art. 82 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.**

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

**Art. 83 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.**

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 75, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio, dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal responsabile del servizio.

**Art. 84 - Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Numero d'ordine	Oggetto	Settore di intervento	Unità organizzativa
1	concessioni aree cimiteriali	Ufficio Segreteria	Servizi amministrativi e contabili
2	permessi edilizi	Ufficio Tecnico	Servizio Tecnico
3	concessione loculi	Ufficio Segreteria	Servizi amministrativi e contabili

**Art. 85 - Termine per la conclusione dei procedimenti.**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Numero d'ordine	Interventi	Entro giorni
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività	90
2	Concessione di aree per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività	90
3	Permessi edilizi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti numeri 1 e 2	60
4	Permessi per eseguire i lavori di manutenzione	30
5	Concessione di loculi cimiteriali	30

**Art. 86 – Norme abrogate.**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

**Art. 87 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
  - a) a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
  - b) ai segretari delle commissioni consiliari;
  - c) a tutti i responsabili dei servizi comunali compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia municipale e gli uffici a cui è affidato il servizio all'organo di revisione.
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

**Art. 88 – Casi non previsti dal presente regolamento. Leggi ed atti regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
  - a) il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
  - b) il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

c) il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

2. Trovano inoltre applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

#### **Art. 89 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 90 – Vigilanza - Sanzioni.**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'articolo 84.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni Ia e IIa del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

#### **Art. 91 – Tutela dei dati personali.**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente.


#### **Art. 92 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 29.9.2020
- ..... con atto n. \_\_\_\_\_;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito  
manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- – è entrato in vigore il giorno \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_



**Il segretario comunale**

\_\_\_\_\_